

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06453/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6453 del 2026, proposto da

Patrizio Pernice, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ferrara, Raffaele Sparagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Biagio Siniscalchi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti dell'ARES 118, tutti conosciuti per effetto della notifica del 7 maggio 2026:

a) la Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 17 aprile 2026 (scioglimento della riserva, ammissione ed esclusione dei candidati, approvazione delle

graduatorie di merito e nomina dei vincitori del concorso per n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza), nella parte in cui ha disposto l'esclusione del ricorrente (candidato cod. iscr. LFDTAI), di cui all'allegato n. 3 del provvedimento;

b) la nota prot. n. 12676 del 7 maggio 2026 della U.O.C. Governo Risorse Umane, di notifica e motivazione dell'esclusione;

c) la Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 26 maggio 2026 (rettifica ed approvazione delle graduatorie; nuova individuazione dei vincitori), nella parte in cui, pur riammettendo in autotutela altri candidati già esclusi e riconoscendo ad altri la riserva militare, non ha riammesso il ricorrente e ne ha consolidato l'esclusione;

d) la nota prot. n. 15205 del 4 giugno 2026 di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela;

e) ove ed in quanto occorrer possa, il bando di concorso approvato con Deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024 (e successiva modifica n. 20 del 16 luglio 2024), nella sola parte in cui fosse interpretato nel senso fatto proprio dall'Amministrazione resistente;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese – nei limiti dell'interesse – le graduatorie di merito (generale e dei riservisti) e le nomine dei vincitori.

g) di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, in ogni modo correlato anche ove non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ares 118;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che per l'art. 7, comma 3, del bando (art. 7 comma 3) il requisito in esame poteva essere documentato con *“una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l'impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)”*,
- che dal modello C2 risulta la dicitura *“personale non qualificato delle attività industriali e professionali assimilate”* e *“muratori in pietra e mattoni”*,
- che, pertanto, non sembra possedere il requisito dei *“cinque anni esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private”*;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti *web* istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto delle parti ricorrenti a non essere esposti a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito *web* istituzionale della ARES 118 nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso;

- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i ricorrenti dovranno inviare alla Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati (da intendersi tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi).

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
 - 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare ai ricorrenti un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
 - 3) dovrà inoltre curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).
- Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, le parti ricorrenti dovranno depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge la richiesta misura cautelare.

Ordina gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO